

Zeitschrift: Zeitschrift für schweizerisches Recht = Revue de droit suisse = Rivista di diritto svizzero = Revista da dretg svizzer : Halbband II. Referate und Mitteilungen des SJV

Herausgeber: Schweizerischer Juristenverein

Band: 46 (1927)

Heft: 3

Artikel: La responsabilità del promotore del boicottaggio verso ol boicottato nel diritto civile svizzero

Autor: Bolla, Plinio

DOI: <https://doi.org/10.5169/seals-895995>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 14.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

La responsabilità del promotore del boicotaggio verso il boicottato nel diritto civile svizzero

del secondo relatore dott. PLINIO BOLLA, giudice
federale, a Losanna.

A. I termini del problema.

I. Boicotaggio, neologismo ch'è inutile cercare nei dizionari comuni. L'accoglie il Panzini nel suo Dizionario moderno, e rinvia il lettore al verbo boicottare, „dal- l'inglese boycott, cioè congiurare contro qualcuno rifiutando ogni rapporto di compra e vendita: interdire. Metodo di lotta politica e commerciale praticato primamente dai Land Leaguers in Irlanda. Il capitano Boycott fu prima e notevole vittima del sistema: da esso il nome della cosa.“

Esatta la storia dell'espressione. Storia, che rivela tuttavia un primo difetto della definizione: infatti, oltre ad ogni rapporto di compra e vendita, i coloni irlandesi rifiutarono al capitano Boycott, ed indussero servi, pastori e cavalcanti a rifiutargli ogni rapporto di lavoro: ed anche più generalmente, oggetto del boicotaggio è l'astensione da futuri rapporti contrattuali, sia da ogni rapporto contrattuale di qualsiasi natura sia da determinate categorie di rapporti contrattuali, con colui o con coloro contro cui è diretto.¹⁾

Non abbastanza comprensiva su questo primo punto, la definizione appare per contro troppo lata in quanto tace, o per lo meno non indica con sufficiente chiarezza lo scopo del boicotaggio, ch'è sempre di premere sulla volontà del boicottato per indurlo ad un determinato atto o a una determinata omissione; il boicotaggio non tende a pro-

¹⁾ All'astensione da nuovi rapporti contrattuali va parificata la denuncia, ma non la rottura dei contratti esistenti.

curare all'avversario un danno, che sia fine a sè stesso, ma un danno, che lo induca a modificare l'atteggiamento che senza di esso sarebbe sua intenzione prendere: tale sostanzialmente anche lo scopo finale del boicotaggio cosiddetto penale, il cui scopo immediato è di recar danno, come punizione d'un'azione o d'un'omissione del boicottato.

Per precisare la fisionomia del boicotaggio,¹⁾ occorre aggiungere ch'esso implica la presenza di tre persone: il promotore, che ne prende l'iniziativa; il destinatario, al quale il promotore rivolge l'invito d'astenersi dal costituire nuovi rapporti contrattuali d'ogni genere o d'una determinata categoria col boicottato; infine quest'ultimo, sulla cui volontà si vuol premere. Il promotore può essere una singola persona, fisica o morale, o un gruppo di persone: altrettanto dicasi del destinatario e del boicottato. Che non possa esistere boicotaggio senza promotore o senza boicottato risulta dalla forza stessa delle cose; ma anche l'esistenza del destinatario è essenziale: non v'ha boicotaggio se un gruppo di persone conviene²⁾ d'astenersi dal costituire nuovi rapporti contrattuali con un terzo, ma non fa propaganda per essere seguito da altri; v'ha per contro boicotaggio se un'associazione, ad esempio, invita, per mezzo dei suoi organi, i suoi soci, persone giuridicamente da essa distinte, a non stipulare nuovi rapporti contrattuali con un terzo, e ciò anche se lo statuto li obblighi a dar seguito all'invito. In altre parole, costitutivo della nozione di boicotaggio, quale da noi intesa nella presente relazione,³⁾ è l'elemento dell'incita-

¹⁾ Chiamiamo boicotaggio quel che la dottrina germanica prevalente designa sotto il nome di „Verruf“, riservando il termine di „Boykott“ alla fase d'esecuzione („Der Verruf ist die Aufforderung zum Boykott“), Rosin in Verhandlungen des 29. Deutschen Juristentages V p. 778).

²⁾ Rare volte un tal concerto potrà praticamente attuarsi in modo efficace senza un promotore.

³⁾ Occorre appena ricordare che del boicotaggio sono state date numerose definizioni, assai diverse; ci sembra sarebbe fatica

mento ad isolare economicamente, in misura più o meno completa, il boicottato, poco importa che il destinatario sia o non sia contrattualmente tenuto verso il promotore a darvi seguito. Naturalmente l'incitamento non deve consistere in un semplice consiglio disinteressato, ma rientrare nell'esecuzione metodica d'un piano destinato a creare una coalizione di fatto contro il boicottato.

La dottrina distingue varie categorie di boicottaggi:

— il positivo, nel quale i promotori designano le persone cui il boicottaggio è destinato a procurare un danno, ed il negativo, nel quale i promotori indicano le persone cui vogliono arrecare un vantaggio, dirigendo alla loro volta la corrente degli affari ed allontanandola di conseguente dai boicottati;

— il secondario, che viene ad innestarsi sul primario, quando i promotori di questo lo estendono ai destinatari che non vogliono parteciparvi.

Queste ed altre distinzioni, dedotte dallo scopo, non hanno interesse giuridico, ma denotano la molteplicità d'aspetti che il boicottaggio assume nei tumultuosi fenomeni della vita contemporanea.

II. Il problema giuridico, che domina la materia, esaminata dal punto di vista del diritto civile, è quello delle azioni che possono spettare al boicottato.

Nel porre il quesito, e nel rispondervi, occorre tener presenti i confini, entro cui abbiám costretto la nozione del boicottaggio.

Non v'ha boicottaggio, quando la dichiarazione tende all'inadempimento di rapporti obbligatori già esistenti tra il destinatario e la vittima designata; in tal caso, se il destinatario vi darà seguito, il creditore dell'obbligazione inadempita potrà convenirlo in risarcimento del danno ex contractu, mentre l'autore della dichiarazione

vana il passarle al vaglio della critica; importa per contro che chiunque operi con la nozione di boicottaggio dichiarati ab initio il significato, che le attribuisce.

non potrà essere tenuto verso il creditore, se non nella misura in cui l'istigazione alla rottura contrattuale sia contraria ai buoni costumi a' sensi dell'art. 41 cp. 2 CO, vale a dire se non in quanto l'incitamento sia stato accompagnato da circostanze aggravanti in relazione al suo scopo o ai mezzi impiegati (RO 52 II 377; cfr. Germann, *Vorarbeiten zur eidg. Gewerbegesetzgebung*, Basel 1927, p. 103), vuoi che l'istigatore persegua unicamente lo sfogo d'un sentimento di malanimo o di vendetta, vuoi che si valga dell'allegazione di fatti che sa non essere veri o d'altre manovre fraudolente.

Non v'ha boicotaggio, quando il solo scopo che il promotore si propone è di procurare un danno all'avversario. In tal caso, unico movente del diffidente sarà il malanimo o la vendetta, ed il suo atto, contrario ai buoni costumi, a' sensi dell'art. 41 cp. 2 CO. (Oertmann, *Die Verrufserklärung (Boykott) und ihre privatrechtlichen Wirkungen in Seuffert's Blätter für Rechtsanwendung LXXII p. 281; lo stesso, Zivilrechtliche Folgen der Verrufserklärung in Verhandlungen des 28. Deutschen Juristentages II 73; Giovanni Carrara, Il boicotaggio, Milano 1924, p. 195), costituirà anche un tipico abuso di diritto a' sensi dell'art. 2 cp. 2 CCS, chè il diritto, prima condizione dell'ordine sociale, non può essere adoperato nella sola intenzione di nuocere altrui, ossia per compiere opera antisociale (cfr. RO 25 II 804 e 41 II 511).*

Non v'ha boicotaggio, quando il danno arrecato alla vittima non è diretto ad ottenerne un'azione o un'omissione, ma è la conseguenza indiretta d'un vantaggio che il promotore vuole assicurarsi; così ad esempio, quando una fabbrica minaccia di congedare i suoi operai, che frequentassero le osterie nelle ore antimeridiane, una tale frequentazione essendosi manifestata pregiudicevole al rendimento della maestranza.¹⁾

¹⁾ Cfr. un caso analogo in RO 27 II 160 e segg., sentenza 26 aprile 1901 nella causa Grossi contro Girod, nella quale affiora

Non v'ha boicotaggio, quando l'astensione non è concertata; così ad es. quando gli avventori di un'osteria la disertano, senza previo accordo, benchè per gli stessi motivi. Ma non v'ha boicotaggio neppure, quando un concerto è a base dell'astensione, se manchi l'invito ad un destinatario. Ogni singolo può concludere o rifiutarsi di concludere un determinato contratto, che gli è proposto, e di fronte al proponente tale libertà egli non perde perchè s'è accordato con uno o più terzi di farne un uso determinato. Ho il diritto di non vendere la mia merce a Tizio, qualunque sia il movente del mio rifiuto, ed a Tizio non può spettare il diritto di comperarmela perchè son caduto d'accordo con Sempronio di rifiutargliela. La congiura, che è all'origine del mio rifiuto, ne aggrava gli effetti economici, ma non può renderlo illegale o contrario ai buoni costumi. Ammettere la soluzione contraria sarebbe istituire un diritto alla conclusione dei contratti, diritto che non può coesistere con l'altro, ch'è il fondamento dell'odierno ordine giuridico ed economico, di rifiutare una tale conclusione (cfr. RO 25 II 801 et 802, 30 II 237, e 33 II 118).

Più complessa la questione se, da queste pseudo-forme di boicotaggio, passiamo al boicotaggio vero e proprio quale l'abbiamo delimitato.

Ogni azione contro ai destinatari della dichiarazione di boicotaggio, che vi hanno dato seguito, deve senz'altro escludersi, chè ognuno è libero di costituire o di non costituire rapporti contrattuali ed una decisione negativa, presa nell'esercizio di tale libertà, non può divenire illecita o contraria ai costumi a cagione del suo movente e perchè questo deve ricercarsi nell'incitamento d'un terzo.

Ma è data azione contro il promotore?

tuttavia da parte dell'imprenditore, in pari tempo oste, un intento di concorrenza, che fa della fattispecie un boicotaggio vero e proprio.

B. La soluzione giurisprudenziale.

La risposta dipende in gran parte, se non esclusivamente (chè occorre riservare le questioni della colpa, o del dolo se ci si ponga sul terreno dell'art. 41 cp. 2 CO, e del nesso causale,¹⁾) da quella che vuol essere data al quesito pregiudiziale della liceità o della illiceità del boicottaggio: chè questo, data l'assenza di vincoli contrattuali tra promotore e boicottato, non può dare in ogni caso al secondo contro al primo se non un'azione delittuale.

Il quesito comporta, in scienza giuridica pura, due soluzioni assolute, ossia l'accoglimento senza temperamenti dell'uno o dell'altro de' due criteri estremi della liceità o della illiceità, ed un numero infinito di soluzioni relative, intermedie, che si possono tuttavia suddividere in due gruppi a seconda che ammettono come regola l'uno o l'altro dei due criteri estremi.

Il TF, dopo essere partito nella sentenza Vöglin contro Geissbühler e liteconsorti del 30 marzo 1896 (RO 22 175 e segg.) dal criterio assoluto dell'illiceità del boicottaggio, riconoscendo al boicottato „ein persönliches Recht . . . auf freie Ausübung seines Gewerbes, kraft dessen er Eingriffe Dritter in die auf den natürlichen Lebensverhältnissen beruhenden Beziehungen seines Geschäftsverkehrs nicht zu dulden braucht“ (RO 22 184), è tornato sui suoi passi già nella sentenza Boujon e liteconsorti contro Stucker-Boock del 14 ottobre 1899 (RO 25 II 792 e segg.) ed ha dato la preferenza ad una soluzione relativa, che pone come regola la liceità e come eccezione la illiceità nei soli casi in cui il movente del promotore sia il malanimo e l'intenzione di nuocere, chè allora v'è abuso di diritto (RO 25 II 804), o il promotore abbia impiegato, quali mezzi, la minaccia o l'intimidazione (RO 25 II 803) o l'allegazione di fatti inesistenti (RO 25 II 806), chè allora

¹⁾ Su queste questioni, che non presentano speciale interesse in materia di boicottaggio, non ritorneremo nel corso della nostra relazione.

risponde di questi atti illeciti; nell'affermazione del principio, l'estensore si pone decisamente e direttamente contro l'argomentazione del precedente giudicato: „Tout industriel a sans doute un droit individuel à faire valoir sa personnalité dans le commerce et à en exiger le respect. C'est une conséquence du principe de la liberté de commerce et d'industrie. Mais ce principe peut aussi être invoqué par les consommateurs et ouvriers, et le droit de ces derniers limite nécessairement celui du patron et vice-versa. Le droit de l'industriel de faire valoir sa personnalité et d'en exiger le respect ne l'autorise . . . à réagir que contre les atteintes qui excèdent les limites du droit concurrent. Tant que les ouvriers n'excèdent pas leur droit, et ils ne le font pas en refusant de travailler pour leur patron et en rendant par leur coalition ce refus plus efficace, le droit du patron n'est nullement atteint“ (RO 25 II 802).

A questa teoria il Tribunale Federale è rimasto fedele nelle sentenze Grossi c. Girod del 26 aprile 1901 (RO 27 II 160 e segg.) e Droz-Schindler contro Bohner e Matthey del 20 maggio 1904 (RO 30 II 270 e segg.), per scostarsene nella sentenza Syndicat für die Interessen der schweizerischen Pharmacie contro Société coopérative des pharmacies populaires de Genève, del 16 giugno 1906 (RO 32 II 360 e segg.). Qui il Tribunale Federale parte dal diritto individuale „auf freie Ausübung des Gewerbes“, affermato nella sentenza Vögtlin contro Geissbühler e liteconsorti, e, pur riconoscendo d'averlo in quella sentenza riconosciuto in misura eccessiva, insiste sull'esistenza di „ein Individualrecht auf Achtung und Geltung der Persönlichkeit“; „eine der Seiten dieser Achtung und Geltung ist die Achtung und Geltung im wirtschaftlichen, im Geschäftsverkehr“: tale diritto di personalità è leso quando l'esistenza economica del suo titolare è minacciata d'annientamento (RO 32 II 367); una simile minaccia costituisce d'altronde un abuso di diritto: „wird das Recht und die Freiheit dazu gebraucht, die Freiheit eines andern zu unterdrücken oder in ihrem Wesen einzuschränken, so

liegt ein Missbrauch des Rechts und der Freiheit vor, der vor der Rechtsordnung nicht bestehen kann, Recht schlägt dann in Unrecht um, und es handelt sich nicht mehr um die erlaubte Ausübung des Rechtes, sondern um Rechtsmissbrauch“ (RO 32 II 368); ne consegue che il boicottaggio è illecito quando è diretto „auf die volle Vernichtung und Untergrabung der Existenz des Boykottierten“ (RO 32 II 370).

Entrata in questa nuova fase, la giurisprudenza del Tribunale Federale sul boicottaggio vi si è mantenuta lungamente, pur affinandosi alla silice d'ogni successiva fattispecie; alla citata sentenza del 20 maggio 1904 si richiamano espressamente per applicarne i principi le posteriori:

a) nella causa Arnold B. Heine & Cie contro Ostschweizerische Ausrüstergenossenschaft del 16 febbraio 1907 (RO 33 II 106 e segg., spec. 118), nella quale inoltre il boicottaggio è definito illecito quando sia eseguito per mezzo dell'intimidazione e della minaccia (RO 33 II 121);

b) nella causa Kiefer contro Fachverein der Glaser von Zürich und Umgebung dell'11 aprile 1908 (RO 34 II 246 e segg.), nella quale la Corte superiore riassume la sua opinione nel senso: potersi la questione dell'illiceità del boicottaggio esaminare da un doppio punto di vista, in primo luogo da quello dell'eventuale lesione d'un diritto del boicottato, in secondo luogo da quello se il promotore abbia sconfinato dalla sfera delle sue facoltà; dal primo punto di vista, apparire il boicottaggio lesivo del diritto individuale del boicottato „auf Achtung und Geltung im wirtschaftlichen Verkehr“ qualora sia tale da annientare la sua esistenza economica, nel qual caso esso costituisce inoltre un abuso di diritto; dal secondo punto di vista, essere il boicottaggio illecito quando non tenda alla tutela di legittimi interessi (RO II 252 e 254);

c) nella causa Bäckermeisterverein der Stadt Bern und Umgebung contro Lüdi, del 17 dicembre 1910 (RO 36

II p. 557 e segg.), nella quale, trattandosi di boicotaggio usato come arma disciplinare da un'associazione contro un suo membro, si esamina, per stabilirne la liceità, non pure se esso sia tale da annientare economicamente il boicottato, ma anche se la gravità dell'atto d'indisciplina, ch'è diretto a colpire, sia in relazione con quella della punizione adoperata o se misure meno violente sarebbero state sufficienti (RO 36 II 562);

d) nella causa Richard e liteconsorti contro Société des fabricants de cadrans d'email, del 23 settembre 1911 (RO 37 II 417 e segg.), nella quale per determinare la liceità del boicotaggio si prendono in considerazione genericamente il movente del promotore, i mezzi da esso adoperati, lo scopo cui essi tendevano, e, in mancanza di danno materiale, si accorda al boicottato un'indennità a titolo di riparazione morale;

e) nella causa Feller contro Schweizerischer Spenglermeisterverband, del 5 dicembre 1914 (RO 40 II 617 e segg.), nella quale la Corte suprema riassume la sua giurisprudenza, facendo dipendere la liceità del boicotaggio „davon ab, ob sie die Wahrung berechtigter Berufsinteressen bezwecke oder darüber hinaus Zwecke verfolge, die mit der Rechtsordnung und den guten Sitten nicht vereinbar sind, ob sie mit erlaubten oder mit unerlaubten Mitteln und insbesondere in einer Weise durchgeführt werde, die objektiv geeignet ist, die wirtschaftliche Existenz des Betroffenen zu zerstören, seine wirtschaftliche Persönlichkeit zu vernichten. Eine solche Sperre ist unerlaubt, weil die geltende Rechtsordnung die wirtschaftliche Existenz des einzelnen, sein Recht auf Betätigung der wirtschaftlichen Persönlichkeit, höher einschätzt, als die mit Sperre und Boykott verfolgten, an sich ebenfalls berechtigten Berufsinteressen. Folglich verdient jenes Recht bei der vorzunehmenden Interessenabwägung vor dem mit der Sperre oder dem Boykott angestrebten Zwecke den Vorzug. Das Recht auf Achtung der Persönlichkeit im Wirtschaftsleben ist aber nicht dahin aufzufassen, dass

der einzelne Gewerbetreibende Anspruch auf eine mehr oder weniger gefestigte, behagliche Existenz besässe; es genügt, dass er seine wirtschaftliche Persönlichkeit überhaupt betätigen kann“ (RO 40 II 619 e 620);

f) nella causa Heck contro Verband der Lebens- und Genussmittelarbeiter der Schweiz, dell' 11 giugno 1915, (RO 41 II 439 e segg.);

g) nella causa Billod contro Section de Genève de la Société suisse des négociants en cigares, del 24 settembre 1916 (RO 41 II 506 e segg.): il boicottaggio non costituisce un atto illecito a' sensi degli art. 41 e segg. CO che se il suo autore persegue uno scopo incompatibile con il diritto in vigore o con la morale („le boycottage sera donc illicite lorsqu'il ne poursuivra d'autre but que celui de mettre à l'index une personne ou bien de satisfaire un désir de chicane ou de vengeance, un sentiment de haine ou de jalousie“), o se, per raggiungere uno scopo in se lecito, adopera mezzi illeciti („sont illicites entre autres les moyens qui sont de nature à paralyser complètement l'activité économique de la personne boycottée“);

h) nella causa Hess contro Verband schweizerischer Agenten der Kolonialwarenbranche, del 7 novembre 1918 (RO 44 II 478 e segg.), nella quale, dichiarato illecito il boicottaggio a cagione dello scopo perseguito, il Tribunale Federale accoglie una conclusione tendente all'immediata sua cessazione, siccome fondata sia che si applichino gli art. 28 CCS e 49 CO sia che si applichino gli art. 41 e segg. e 48 CO (RO 44 II 484);

i) nella causa Blatter contro Handelsgärtnerverein Zürich del 19 giugno 1922 (RO 48 II 324 e segg.).

Ma recentemente la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di boicottaggio ha subito una nuova, sensibile oscillazione. Con sentenza del 26 novembre 1925 nella causa Joder contro Schweiz. Metall- und Uhrenarbeiterverband, Sektion Biel (RO 51 II 525 e segg.), la Corte regolatrice, riprendendo l'opinione espressa nella sentenza Boujon e liteconsorti contro Stucker-Boock del

14 ottobre 1897 (RO 25 II 792 e segg.), nega l'esistenza legale di un „gewährleistetes Individualrecht auf ungestörte Betätigung der Arbeitskraft“: il boicottaggio non è di conseguente illecito in sè, ma può divenirlo ed obbligare al rifacimento del danno quando sia eseguito in modo contrario ai buoni costumi, sia che lo scopo perseguito o i mezzi impiegati siano immorali vale a dire contraddicano „den Gepflogenheiten, welche der anständig und billig denkende Mensch auch im wirtschaftlichen Kampfe beobachtet“, sia che la sua esecuzione cagioni al boicottato „einen unverhältnismässig schwereren Schaden . . . als sie den Zwecken des Verdrängers nützte.“ Siamo dunque sempre entro il chiuso dei sistemi relativi, che ammettono come regola la liceità del boicottaggio e come eccezione l'illiceità: ma l'eccezione non è più dedotta dall'esistenza di un diritto della personalità economica, vale a dire dall'art. 28 cp. 1 CCS, bensì dall'art. 41 cp. 2 CO, che definisce illecito il danno cagionato intenzionalmente con atti contrari ai buoni costumi; al mutamento della base giuridica dell'eccezione segue logicamente una diversa estensione di questa, chè il boicottaggio è dichiarato illecito quando il danno arrecato non è in proporzione con gli scopi cui tende il promotore.

C. Critica della soluzione giurisprudenziale.

I. Alla giurisprudenza del Tribunale Federale in materia di boicottaggio due appunti di natura formale son stati ripetutamente mossi: le si sono rimproverate una spiccata incostanza e l'assenza, nelle varie sue fasi, prese singolarmente, d'un criterio tale da permettere di stabilire un confine netto tra il boicottaggio lecito e l'illecito.

Il riassunto cronologico, che ne abbiám dato, dimostra che sarebbe arduo assunto voler difenderla dalla prima di tali accuse. Vero è che, dopo la prima sentenza, imperniata sul sistema assoluto della illiceità del boicottaggio,

il Tribunale Federale s'è mantenuto costantemente fedele al sistema relativo, della liceità come principio con l'illiceità come eccezione, ma nel determinare i limiti di questa esso è partito ora dal divieto dell'abuso del diritto, ora da un diritto individuale al rispetto della personalità economica, ora da una violazione dei buoni costumi: e questi diversi punti di partenza l'han condotto, *exempli gratiae*, a sostituire o ad aggiungere¹⁾ il 26 novembre 1925 alla teoria, costruita il 16 giugno 1906, che diremo brevemente dell'annichilimento economico, quella della ricerca di una proporzione tra il vantaggio, che il boicotaggio tende a procurare al suo promotore, e il pregiudizio, ch'esso cagiona a chi n'è vittima. Esitazioni comprensibili di fronte ad un fenomeno determinato dalle esigenze dei nuovi rapporti economici e di cui manca la disciplina nel diritto positivo vigente.

Men fondato il secondo appunto. Chè, abbandonati i criteri assoluti della liceità o della illiceità del boicotaggio senza restrizioni — e vedremo in seguito perchè essi debbano decisamente ripudiarsi —, sul terreno dei sistemi relativi la linea di separazione tra il lecito e l'illecito sarà sempre la risultante d'un sì gran numero di fattori da non poter essere costretta in una formola matematica: e un margine assai largo dovrà, per la forza stessa delle cose, essere lasciato al prudente apprezzamento del giudice, armato di disposizioni quali quelle dell'art. 2 cp. 2 CCS e dell'art. 41 cp. 2 CO, che han braccia grandi quali quelle della Provvidenza Divina.

Di fronte a norme sì late, che affidano insomma la soluzione delle questioni di boicotaggio all'arbitrio del magistrato, è lecito anzi il dubbio se, respinti i due sistemi assoluti, non siano in gran parte vane le ricerche scientifiche sui limiti tra l'un sistema qual regola e l'altro quale eccezione. Ricerche, i cui risultati non potranno consistere comunque che nell'indicazione di talune linee direttive.

¹⁾ Il redattore della sentenza non si spiega chiaramente su questo punto.

II. Se da queste considerazioni formali, scendiamo all'esame sostanziale delle varie soluzioni che la giurisprudenza ha dato al quesito, deve anzitutto essere combattuta l'opinione che considera il boicotaggio come illecito in sè.¹⁾

Invano si cercherebbe la giustificazione di tale opinione nell'art. 41 cp. 1 CO, secondo cui „chiunque è tenuto a riparare il danno illecitamente cagionato ad altri sia con intenzioni, sia per negligenza od imprudenza.“ Secondo la teoria dell'illiceità oggettiva, — la sola seriamente sostenibile dopo che il legislatore, rivedendo il codice delle obbligazioni, ha voluto con una modificazione del testo francese del vecchio art. 50, sopprimere il principale argomento dei fautori della teoria dell'illiceità soggettiva, — l'art. 41 cp. 1 CO non è creatore di diritti, ma unicamente sanzione dei diritti accordati dalla residua legislazione.

Quale diritto del boicottato, il boicotaggio lederebbe in sè e per sè?

Si risponde da taluno: il diritto di non essere indebitamente,²⁾ pregiudicato nelle sue relazioni personali

¹⁾ Posto che nè la legislazione federale nè alcuna delle venticinque legislazioni cantonali contiene una proibizione esplicita del boicotaggio: possiamo pertanto esimerci dall'esaminare se una tale proibizione, qualora emanata da un Cantone, sarebbe anticonstituzionale perchè contraria alla libertà di commercio. Con l'attuazione della legge federale sullo Statuto dei funzionari (del 30 giugno 1927), s'essa avrà la sanzione popolare, sarà vietato alle associazioni ed alle cooperative d'indire boicotaggi contro un funzionario per non partecipazione ad uno sciopero (art. 23 cp. 2).

²⁾ Il testo italiano dell'art. 28 cp. 1 CCS adopera a torto l'avverbio „illecitamente“, usato per contro ed a ragione nella dizione dell'art. 41 cp. 1 CO: nella stessa inesattezza incorre il testo francese, che ha „illicite“ sia all'art. 28 cp. 1 CCS sia all'art. 41 cp. 1 CO: esattamente per contro il testo tedesco ha „widerrechtlich“ all'art. 41 cp. 1 CO e „unbefugterweise“ all'art. 28 cp. 1 CCS. Quest'ultima disposizione, a differenza dell'art. 41 cp. 1 CO, è creatrice di diritti e non sanzione di diritti accordati da altri testi legali. Se l'avverbio „illecitamente“ avesse lo stesso significato nei due testi, l'art. 28 cp. 1 CCS apparirebbe una norma superfetanea, senza contenuto indipendente.

(art. 28 cp. 1 CO). Tra i diritti di personalità, che l'art. 28 cp. 1 CO intende proteggere, troverebbe posto il diritto dell'imprenditore, del commerciante, dell'operaio all'esercizio, alla esplicazione della sua attività, all'attuazione della sua vita economica, diritto riconosciuto dal Tribunale Federale, già prima del 1^o gennaio 1912, nella sentenza del 30 marzo 1896, poi nuovamente, se pur in misura più prudente, nelle sentenze del 16 giugno 1906 e successive, fino a quella del 26 novembre 1925, che l'ha negato, come non l'aveva ammesso la sentenza del 14 ottobre 1899 (l'art. 28 CCS è espressamente citato, se pur in un ragionamento alternativo, dai giudicati del 7 novembre 1918 e del 19 giugno 1922, RO 44 II 484 e 48 II 329). Questo diritto sarebbe leso dal boicotaggio in ogni caso — è l'argomentazione della sentenza del 30 marzo 1896 —, o almeno quando l'astensione fosse tale da determinare il soffocamento dell'esistenza economica del boicottato — è l'argomentazione della sentenza del 16 giugno 1906 e delle posteriori che vi si ricollegano.

Il ragionamento poggia, a nostro giudizio, su di un'errata concezione delle „relazioni personali,“ che l'art. 28 cp. 1 CCS ha inteso proteggere contro ogni ingiustificata incursione. Comunque si voglia considerare quest'insieme di relazioni dal punto di vista della scienza giuridica pura,¹⁾ certo è che il legislatore, con la citata disposizione, ha avuto di mira soltanto la tutela dei beni, che costituiscono l'essenza stessa della personalità: la vita, l'integrità corporale, la libertà, l'onore, il pudore, ecc. I diritti della personalità comprendono indubbiamente anche i diritti della personalità considerata nel suo aspetto economico (RO 42 II 600, 46 II 427, 52 II 354): ma questi son pur sempre sottospecie di quelli, onde sarà lecito farvi rientrare — col diritto alla riputazione commerciale ed al credito e col diritto sui mezzi d'individualizzazione della

¹⁾ Non è qui il luogo di vagliare le critiche formulate da Roguin ella sua *Science juridique pure*, Lausanne 1923, III p. 810.

propria attività produttiva, in quanto tali mezzi non siano protetti dalla legislazione speciale sulla proprietà industriale ed in quanto questa non escluda una più ampia protezione — il diritto di lavorare e quello di esercitare un'industria o un commercio, come manifestazioni del diritto dell'individuo sulla propria attività corporale, ma non il diritto d'ottenere occasioni di lavoro o di costringere il prossimo a fare affari: chè l'art. 28 cp. 1 CCS non tutela gli interessi puramente economici connessi coll'esercizio di una professione, d'un mestiere, d'una industria, d'un commercio (in questo senso la sentenza del Tribunale Federale nella causa Schweizer e Horn contro Araks-Tschamkerten & Cie S. A. e liteconsorti, dell' 8 novembre 1926, RO 52 II 383; sic pure: Liechti, Die Verrufserklärungen im modernen Erwerbsleben speziell Boykott und Arbeitersperre, Zürich 1897, p. 101; Holer, Zur Rechtsprechung über den Boykott in S. J. Z. vol. 16 p. 155; Oertmann op. cit. in Verhandlungen p. 60 e segg.).

Se l'art. 28 cp. 1 CCS protegge la personalità economica del boicottato, esso protegge nella stessa misura la personalità economica del promotore del boicottaggio. E la protezione accordata all'uno limita necessariamente la protezione all'altro concessa. Lo stesso supposto diritto all'esercizio indisturbato della propria attività economica potrebbe essere invocato dai due contendenti, dall'uno per brandir l'arma del boicottaggio, dall'altro per difendersene: il boicottaggio inciderebbe nel boicottato un diritto, di cui sarebbe l'attuazione nel promotore, segno evidente che tale diritto (dal quale dovrebbe d'altronde logicamente inferirsi l'illiceità della concorrenza anche se leale, chè questa turba, e talora gravemente, l'attività economica di colui contro cui è diretta) non esiste in realtà.

Che se esistesse, il boicottaggio sarebbe sempre illecito, come ammesso conseguentemente dal Tribunale federale nella sentenza del 30 marzo 1896, e la sua illiceità non potrebbe essere dedotta, come nella sentenza del 16

giugno 1906, e in altre successive, dall'intensità della turbativa: per riprender l'esempio della concorrenza leale, non è chi non veda com'essa non possa diventar illegittima per il solo fatto ch'ha per conseguenza (e son cose che capitano ogni giorno) la rovina economica del più debole nella lotta.¹⁾

Potrebbe scorgersi nel boicotaggio un'ingiustificata turbativa delle relazioni personali del boicottato, solo qualora si considerasse lesiva del diritto di libertà la pressione insita nell'impiego di tale arma. Ma la piena libertà di una determinazione di volontà è in pratica un assurdo: nella convivenza sociale la volontà si determina, la maggior parte delle volte, per effetto della pressione che altri esercita prospettando vantaggi o danni. Si pensi al negoziante ch'è praticamente costretto a ridurre i suoi prezzi dall'attitudine d'un concorrente; si pensi al commerciante che conchiude col fornitore un contratto scarsamente vantaggioso, che non concluderebbe qualora l'altro contraente non ne facesse conditio sine qua non d'un secondo affare, che gli importa assai; si pensi al compratore, che accetta senza protestare merce difettosa, perchè, se sollevasse reclamo, il venditore rifiuterebbe di vendergli altra merce, di cui egli ha bisogno per la sua industria e che non può in tempo utile procurarsi altrove.

III. Ma la coercizione, ch'è scopo del boicotaggio, può estrinsecarsi, da parte del promotore, con minacce o con altre offese all'integrità corporale, alla libertà, alla proprietà del boicottato. In tal caso, il boicotaggio rimane in principio lecito, ma gli atti illeciti, che vi si connettono, coinvolgono la responsabilità aquiliana del loro autore; a meno che il boicotaggio s'esaurisca negli atti illeciti d'esecuzione, chè allora l'illiceità l'investe in pieno, il

¹⁾ Alla costruzione d'un diritto di personalità „auf Achtung und Geltung im Geschäftsverkehr“ il Tribunale federale era stato indotto principalmente, vigendo il vecchio CO, dalla necessità di porre un freno alla concorrenza sleale: tale necessità più non sussiste da quando è stato introdotto nel CO l'art. 48.

che si verifica pure quando l'esecuzione del boicotaggio s'esaurisce in minacce ecc. a danno dei destinatari (cfr. RO 33 II 121).

Lo stesso dicasi quando il promotore, nell'esecuzione del boicotaggio, leda indebitamente l'onorabilità del boicottato, con diffamazioni, ingiurie o contumelie, che naturalmente non occorre siano penalmente perseguibili. Ad esempio, il promotore, per persuadere i destinatari del dovere e dell'opportunità di partecipare al boicotaggio, espone loro le cause della lotta e le circostanze relative in modo difforme dalla verità, ch'egli conosce o dovrebbe conoscere qualora avesse fatto prova della voluta diligenza. Anche qui illecito è l'atto d'esecuzione, non il boicotaggio stesso, a meno che questo s'esaurisca nell'atto illecito d'esecuzione. Naturalmente una lesione ingiustificata dell'onore del boicottato non potrà ravvisarsi nel semplice fatto dell'invio, da parte del promotore, di circolari a stampa, o della pubblicazione di manifesti o della tenuta di conferenze di propaganda per indurre i destinatari ad aderire al boicotaggio.

Illecito pure il boicotaggio quando la coazione con esso esercitata tenda ad ottenere dal boicottato un'azione illecita o un'illecita omissione. Le pressioni sull'altrui volontà, normali nel giuoco complesso della vita economica, non debbono aver per scopo di spingere a violazioni dell'ordine giuridico. Ad esempio, il disegno di legge sullo statuto dei funzionari federali, votato dal Parlamento il 30 giugno 1927, vieta loro lo sciopero; s'immagini che, attuata la legge, i funzionari federali si pongano in sciopero, che uno di essi, proprietario ad un tempo di case operaie, rifiuti di unirsi agli scioperanti e che questi invitino i suoi inquilini a dargli la disdetta ed i proletari in genere a non concludere con lui nuove locazioni: un boicotaggio di tal genere sarebbe illecito già in forza dei principi generali, anche senza l'espressa disposizione dell'art. 23 cp. 2 dello statuto, che concerne d'altronde soltanto i boicotaggi promossi da associazioni e da cooperative.

Illecito il boicotaggio, la cui esecuzione equivarrebbe ad un esercizio illegale del diritto di coalizione. Ci è nota una sola restrizione legale dell'esercizio di questo diritto, quella derivante dall'art. 235 § 1 del codice penale ticinese, di cui è stata peraltro messa in dubbio la compatibilità con l'art. 31 della Costituzione Federale e che punisce „chi, con false notizie o mediante coalizioni e con ogni altro mezzo fraudolento, produce un aumento o una diminuzione dei prezzi di merci e derrate od altro effetto commerciabile“ (cfr. art. 419 del codice penale francese).

Illeciti infine quei boicotaggi, che tendessero a compromettere o a minacciare il boicottato nella propria clientela d'affari e che si caratterizzassero come procedimenti contrari alla buona fede (art. 48 CO). Esempio tipico dei boicotaggi di concorrenza quello assai noto nella giurisprudenza inglese col nome di Mogol Case. Ne togliamo il riassunto dall'opera citata di Giovanni Carrara, pp. 34 e 35: „Varie compagnie di navigazione inglesi si erano accordate, per ragioni di concorrenza, per impedire il trasporto del the dalla Cina all'Inghilterra alle navi della compagnia di navigazione mongola; a questo scopo esse avevano inviato delle circolari agli speditori di Shanghai e di Hanklon, promettendo a questi dei premi, se si fossero astenuti da ogni spedizione sulle navi della compagnia mongola; inoltre, gli speditori che non avessero aderito a tale invito non erano ammessi alle spedizioni con le navi delle compagnie del gruppo boicottante; ed infine, ad ogni partenza delle navi, della compagnia mongola, partiva anche una nave del gruppo boicottante, col mandato di fare guerra di tariffa.“

IV. Ma un'altra possibile fonte d'azioni per il boicottato, e la principale, è senza dubbio nell'art. 41 cp. 2 CO, secondo cui „chiunque è tenuto a riparare il danno che cagiona intenzionalmente ad altri con atti contrari ai buoni costumi.“ Contrariamente all'art. 41 cp. 1 CO questa disposizione non presuppone la violazione d'un diritto

soggettivo: basta la lesione d'un interesse patrimoniale, purchè essa sia intenzionale e immorale.

Contro l'applicazione dell'art. 41 cp. 2 CO in materia di boicotaggio¹⁾ s'è schierato in modo reciso Holer (Boykott und Schikane in S. J. Z. 16 p. 188 e 189), che, come abbiám visto, non è stato tuttavia seguito dal Tribunale federale nella sua sentenza innovatrice del 26 novembre 1925. Scrive l'Holer: „der moderne Klassenkampf lässt einen irgendwie klaren Begriff über die gute Sitte nicht entstehen, da die Meinungen zu schroff sich gegenüberstehen. Hier nach guten Sitten zu urteilen, würde den Richter vor eine ausserordentlich schwere Aufgabe stellen.“

Se non che le difficoltà, che può presentare l'applicazione d'un testo di legge, non sono un motivo sufficiente per il magistrato d'ignorarlo. D'altronde Holer, al criterio dell'art. 41 cp. 2 CO, vorrebbe sostituire, quello dell'art. 2 cp. 2 CCS, che nega la protezione della legge al manifesto abuso del proprio diritto:²⁾ non è chi non veda com'egli non faccia che spostare l'ostacolo, senza superarlo: chè solo facendo appello alla morale il giudice può dire se l'esercizio di un determinato diritto sia manifestamente abusivo, cosicchè l'applicazione alle questioni di boicotaggio dell'art. 41 cp. 2 CO o dell'art. 2 cp. 2 CCS non può condurre a risultati sensibilmente diversi.

Certo la questione sul concetto di buon costume è complessa e spinosa. Certo, come già detto nei motivi del codice imperiale germanico (II p. 727), la norma dell'art. 41 cp. 2 CO è strumento da usarsi con prudenza. Certo la prudenza deve ancora accrescersi quando si tratti

¹⁾ In Germania la dottrina e la giurisprudenza prevalenti risolvono le questioni di boicotaggio, applicando il § 826 BGB, che ha servito di modello all'art. 41 cp. 2 CCS.

²⁾ La tesi prevalente nella giurisprudenza francese in questioni di boicotaggio si basa per l'appunto sulla dottrina dell'abuso del diritto.

di notare del marchio dell'immoralità una manifestazione dell'attività economica, chè questa è dominata interamente, nello stadio attuale della società, dall'egoismo, che la morale pura condanna.

Ma la prudenza non deve spingersi fino al pilatismo.

Se il promotore del boicottaggio non viola alcun precetto speciale della legge, chiedendo al destinatario d'astenersi dallo stipulare col boicottato nuovi contratti, alla cui conclusione il boicottato non ha diritto, non bisogna dimenticare che l'invito è rivolto nell'esecuzione d'un piano di guerra, che mira a determinare uno stato d'isolamento più o meno completo dell'avversario ed a esercitare su questo una pressione che eccede per intensità quelle normali nel funzionamento moderno della vita economica. Al fornitore, che rompe i suoi rapporti con me, rispondo sostituendolo, e la difesa non m'è, di regola, difficile neppure di fronte ad una serie di rotture, anche concertate; ma, se mi trovo di fronte ad un avversario, che guida con unicità d'indirizzo l'esecuzione d'un disegno destinato a tagliarmi tutte le fonti, da cui mi vengono le materie prime, l'effetto del suo operato sulla mia economia sarà superiore, e di molto, alla somma degli effetti delle singole astensioni. Per riprendere l'immagine d'un giudice inglese, „i singoli atti di volontà possono considerarsi come tanti granellini di dinamite, che percossi separatamente non producono nessun effetto; ma messi insieme e percossi insieme producono effetti disastrosi.“

La pericolosità dell'arma, la violenza de' suoi effetti fan sì che la morale non ne ammetta un uso illimitato. L'affannarsi della scuola e del foro, nella maggior parte dei paesi civili, per trovare nella legge scritta il fondamento dell'illiceità del boicottaggio, almeno in talune sue manifestazioni più aspre, è la prova migliore ch'esso rappresenta talora un esercizio del diritto di coalizione che urta in noi il senso morale, il quale esige a gran voce un compromesso tra la libertà delle lotte economiche e la protezione dell'individuo.

Certo, e già l'abbiam detto, ridurre la questione dell'illiceità del boicotaggio, con riserva delle accennate eccezioni, all'altra della sua conformità alle esigenze, difficili da definirsi, del buon costume,¹⁾ significa in realtà affidarne la soluzione al prudente criterio del magistrato, con la necessaria conseguenza dell'aumento del numero dei litigi. Ma l'inconveniente, evitabile solo qualora si accogliessero gli altri ben più considerevoli insiti nel sistema assoluto della liceità senza restrizioni, non si appaleserà grave, se il giudice procederà cautamente nell'ammettere il verificarsi degli estremi dell'art. 41 cp. 2 CO e soprattutto s'egli saprà trovare e seguire chiare linee maestre nell'applicazione di questa norma alle materia che ne occupa.

V. L'esame del boicotaggio, sotto l'angolo visuale dell'offesa intenzionale al buon costume, implica quello dei suoi scopi e dei mezzi messi in opera per conseguirli.

Lo scopo potrà essere contrario ai buoni costumi, in sè; si ponga il caso del boicotaggio secondario tendente a far partecipare il boicottato ad un boicotaggio primario contrario ai buoni costumi, o il caso del boicotaggio penale, il cui scopo immediato sia di recar un danno in sproporzione manifesta con la gravità dell'azione o dell'omissione che il promotore intende punire (cfr. RO 36 II p. 562).

Ma più sovente lo scopo, eticamente indifferente in sè, sarà tale che i buoni costumi escludono possa perseguirsi mediante la coercizione economica, propria del boicotaggio. Ond'è immorale il boicotaggio tendente a ottenere dal boicottato delle prestazioni non dovute od a estorcergli vantaggi eccessivi (arg. ex anal. art. 30 cp. 2 CO, cfr. RO 44 II 478). Onde sono immorali anche tutti i boicotaggi politici, vale a dire che si propongono di costringere il boicottato ad un'azione o ad un'omissione

¹⁾ L'intenzionalità del promotore è infatti insita nella nozione stessa del boicotaggio.

in connessione con la sua attività politica (partecipazione ad una votazione in genere o in un determinato senso, astensione da una votazione, entrata in un'associazione politica, uscita da una associazione politica, astensione dall'entrare o dall'uscire da un'associazione politica, astensione da un'attività di propaganda d'idee ecc. ecc.). Il buon costume ripudia l'impiego di mezzi di coercizione economica in un campo che vuol essere riservato alla persuasione. Della stessa opinione s'è manifestato il Tribunale federale nella sentenza del 26 novembre 1925 (RO 51 II 531): „Die Förderung politischer Ideen soll vom Standpunkt der guten Sitten aus nicht mit Zwangsmassregeln, sondern nur im Wege der Aufklärung und des freien geistigen Meinungs-austausches verfolgt werden. Die Sittenwidrigkeit einer gewaltsamen politischen Beeinflussung ist ein unerlässliches Korrelat der politischen Freiheit und des allgemeinen Wahlrechtes.“ Il qual ultimo argomento sembrerebbe tuttavia dimostrare piuttosto l'illiceità che l'immoralità del boicottaggio (nello stesso senso del Tribunale federale, Oertmann op. cit. in Seuffert's Blätter p. 281 e op. cit. in Verhandlungen del 28 Deutschen Juristentages II p. 74). Dal boicottaggio politico deve peraltro distinguersi quello dichiarato da un partito a scopo di difesa contro atti ostili compiuti contro di esso: un partito, ad esempio, invita i suoi aderenti e la cittadinanza ad astenersi dal frequentare un esercizio pubblico, che gli ha rifiutato l'uso di una sala per una conferenza di propaganda: qui il boicottaggio non tende a coartare i sentimenti politici dell'esercente, chè questi può rimaner socialista pur concedendo i suoi locali a società borghesi e viceversa, e non è contrario ai buoni costumi, anche per il suo carattere difensivo.

Nè immorali in sè nè tali da non poter essere moralmente perseguiti con l'arma, che stiamo studiando, debbono per contro essere considerati gli scopi dei boicottaggi di lotta di classe o di lotta di concorrenza o in relazione con l'ordinamento ed il funzionamento delle organizzazioni.

Nei boicotaggi per la lotta di classe i contendenti si trovano per la loro funzione economica in istato di contrasto: da un lato datori, dall'altro prenditori di lavoro; da un lato locatari, dall'altro conduttori; da un lato produttori, dall'altro commercianti; da un lato commercianti, dall'altro consumatori; il soddisfacimento delle finalità economiche dell'un gruppo implica una rinuncia dell'altro, ad ottenere la quale in misura più o men grande può servire la pressione esercitata col boicotaggio. I datori di lavoro, i cui operai si son messi in sciopero, incitano gli altri imprenditori a boicottare gli scioperanti. Gli scioperanti invitano la classe operaia a boicottare i datori di lavoro, contro cui lo sciopero è diretto, sia astenendosi dal comperare i loro prodotti, sia astenendosi dal lavorare nelle loro fabbriche. Un gruppo di cittadini o un giornale prende l'iniziativa di sollecitare i consumatori ad astenersi dal consumo d'una merce, di cui vuole ottenere la riduzione del prezzo, ritenuto esagerato. Lo scopo del boicotaggio apparirà di regola conforme alla morale della classe, che l'ha dichiarato, e immorale agli occhi della classe, contro cui è adoperato. Non dunque alla morale d'una classe dovrà richiamarsi il giudice, ma al minimo di morale comune a tutte le classi, a quelle che tutte le classi devono riconoscere siccome regole del giuoco. Orbene l'egoismo, che certo la morale pura biasima, non offende nessuna regola del giuoco, nelle contese economiche e nell'odierno ordinamento giuridico e sociale: non è contrario al buon costume cercar d'ottenere, nel contrasto degli interessi di classe, un vantaggio cui corrisponda un sacrificio dell'avversario; e non è contrario al buon costume cercar d'ottenerlo premendo sulla volontà del nemico mediante lo stato di pena risultante a suo carico da un isolamento economico più o meno esteso. Col fatto stesso che l'una classe reclama per sè la facoltà d'usare dell'arma del boicotaggio, essa riconosce che tal'arma non può essere negata a quelli dell'altra sponda in uno Stato, di cui è cardine l'imparzialità per tutti i contendenti. Se sia criticabile il lasciar che gli interessi

in contrasto si rintuzzino e si equilibrino a vicenda, se ed in quale misura sarebbe desiderabile un abbandono del principio liberale del non intervento dello Stato nel conflitto degli interessi economici, non è questione giuridica, ma politica, che esorbita dall'ambito della presente relazione e che spetta decidere al potere costituente o legislativo, non al giudiziario. Fu invero argutamente osservato che il giudice potrebbe fare, con l'interpretazione d'un paio d'articoli del codice, la rivoluzione sociale; ma una rivoluzione fatta in tal guisa non avrebbe solide basi e non esiste, crediamo, rivoluzionario di nessuna classe, che la desideri. Dai veri e propri boicottaggi nella lotta di classe si distinguono alquanto, pur non consentendo diverso giudizio sulla moralità del loro scopo, quelli che rappresentano un'arma non contro gli interessi collettivi del gruppo contrastante, ma contro taluni suoi membri. Appartengono a queste categorie le cosiddette liste nere edite dalle associazioni di proprietari coi nomi degli inquilini cattivi pagatori o indesiderabili, o dalle associazioni di datori di lavoro coi nomi degli operai inetti.

Anche più evidente la moralità degli scopi dei boicottaggi nella lotta di concorrenza: la concorrenza è fattore importante del progresso economico, e solo la slealtà dei mezzi può renderla lesiva del buon costume.¹⁾

Nè ad altra conclusione è lecito, a nostro giudizio, giungere, qualora si considerino gli scopi dei boicottaggi in relazione con l'ordinamento ed il funzionamento delle organizzazioni. Tipico, in questa famiglia, il boicottaggio quale mezzo di coartazione per la partecipazione ad un'organizzazione di lavoratori: l'organizzazione, per opporsi

¹⁾ La giurisprudenza del Tribunale Federale sembrerebbe dover condurre all'ammissione dell'immoralità dei boicottaggi, di concorrenza ed altri, che tendessero ad un aumento eccessivo dei prezzi a scapito dei consumatori (RO 33 II 106). Ne sembra che gli scarsi allora raccolti dal legislatore ogniqualevolta ha voluto intervenire per stabilire il giusto prezzo delle merci non dovrebbero essergli invidiati dal magistrato.

all'indebolimento che le verrebbe dal fatto che un prenditore di lavoro ne è uscito o non vuol entrarvi, dichiara agli imprenditori che i suoi membri più non lavoreranno per chi darà lavoro al non organizzato o al membro dell'organizzazione concorrente: scopo pienamente conforme al buon costume, purchè l'organizzazione promotrice sia apolitica: chè sola l'organizzazione può elevare gli operai al livello degli avversari da combattere e pareggiare le condizioni dei contraenti nel mercato del lavoro: e la forza dell'organizzazione cresce coll'aumentare del numero degli iscritti e col diminuire del numero delle organizzazioni concorrenti.

Rari dunque i boicotaggi, il cui scopo non appaia la difesa di legittimi interessi e possa esser qualificato di contrario ai buoni costumi.

Più frequenti quelli che immorali appaiono a cagione dei mezzi impiegati.

Il Tribunale dell'Impero e una corrente della dottrina germanica (cfr. Oertmann in Verhandlungen des 28. Deutschen Juristentages p. 79 e segg.) considerano come contrari al buon costume i mezzi che implicano il soffocamento economico del boicottato. A ragione, il Tribunale federale, nella sua sentenza del 26 novembre 1925, non argomenta da questo limite assoluto, ch'esso aveva per contro ammesso nella sua precedente giurisprudenza, deducendolo dall'esistenza d'un preteso diritto all'esercizio indisturbato della propria attività. Se lo scopo del boicotaggio è conforme alla legge ed alla morale, se il suo raggiungimento implica l'impiego di mezzi che significano praticamente lo schiacciamento del boicottato, se dall'esito della lotta dipende la vita economica del promotore, non si vede perchè la morale debba imporre a quest'ultimo di perire anzichè d'uccidere. Per rimaner nell'immagine, appare assurdo far dipendere la moralità o l'immoralità d'un colpo dalla gravità delle sue conseguenze, su cui può avere un influsso decisivo ad esempio una debolezza congenita della vittima, tara ch'era ignota al feritore. E non occorre dimenticare,

com'abbiamo già osservato, che la concorrenza può rimaner leale, anche qualora travolga nella rovina il commerciante contro cui è diretta. Dando il passo all'interesse, che il boicottato ha alla continuazione della sua esistenza economica, sull'interesse analogo del promotore, il giudice si scosterebbe dall'imparzialità ch'esso deve imporsi in sì delicata materia.

Un altro dev'essere, secondo noi, il criterio per discriminare i mezzi morali dagli immorali: il criterio relativo della proporzione tra il danno cagionato al boicottato e il vantaggio che il boicotaggio arreca al promotore. Non che il magistrato debba assidersi tra i contendenti con le bilance dell'orafo. Ma quando in modo evidente, manifesto, gli interessi che il promotore intende difendere, ivi compresi gli interessi ideali, di principio, appaiono, a chi oggettivamente li consideri, di valore sensibilmente inferiore agli interessi che il boicotaggio lede, in colui contro cui è diretto, il mezzo impiegato non è conforme al buon costume, per lo stesso motivo per cui non è conforme al buon costume lo pseudo boicotaggio di chicane: in quanto l'arma va oltre al segno, il suo impiego non può giustificarsi con la tutela dei legittimi interessi del promotore, ma il suo movente appare un sentimento antisociale di malanimo o di vendetta.¹⁾

D. Conclusioni.

1. Non riteniamo desiderabile una legislazione sulle conseguenze civili del boicotaggio, che non sia parte

¹⁾ Nei casi in cui il boicotaggio è illecito e immorale deve concedersi al boicottato l'azione in cessazione del boicotaggio? A torto, com'abbiam visto, s'invocherebbe, per dare alla domanda una risposta affermativa, l'art. 28 CCS. Invocabile per contro, qualora si tratti di boicotaggi che compromettano o minaccino la clientela del boicottato l'art. 48 CO. Invocabile, inoltre, in tutti gli altri casi, l'art. 43 CO: l'azione in cessazione d'un atto illecito continuativo non è in realtà se non un'azione in risarcimento del danno mediante ripristino dello statu quo ante (Oertmann in Verhandlungen ecc. p. 70).

integrante d'un tentativo d'intervento statale nei conflitti economici: tentativo, a giudicar della cui opportunità deve esser chiamato il politico, non il giureconsulto.

‡ Nell'attuale ordinamento sociale, mal potrebbe il legislatore, per la natura invincibile delle cose, disciplinare tali conseguenze, tenendo conto delle forme indefinitamente varie di manifestazione del boicottaggio: meglio lasciare al magistrato il compito di risalire dal concreto all'astratto e di creare, attraverso ad una serie d'esperienze, le norme regolatrici dell'uso di quest'arma economica nella lotta della vita.

2. Crediamo che in questa sua opera il giudice debba partire dal principio della liceità del boicottaggio, ammettendo l'illiceità solo qualora gli scopi perseguiti o i mezzi impiegati siano contrari alla legge o ai buoni costumi, questi essendo in particolar modo offesi da una sproporzione manifesta tra il vantaggio che il promotore si ripropone ed il danno ch'esso arreca al boicottato.
